OSSERVAZIONI
SOPRA IL
MANIFESTO
DEL SIG. MARCHESE
DI LAVARDIN



OSSERVAZIONI
SOPRA IL MANIFESTO
DEL SIGNOR MARCHESE
DI LAVARDIN

BEnche il Manifesto dato fuori ne' passati giorni dal Sig. Marchese di Lauardin sia ripieno di cose, e di ragioni cosi strane, che basti il solo leggerlo, per conoscerne l'insussistenza, e l'ingiustizia; Si è stimato nondimeno, che, per total disinganno di quelli, che per mancanza delle necessarie notizie auessero potuto prestargli alcuna fede, non sia per esser inutile l'esaminarlo distintamente, e farui sopra le seguenti osseruazioni.

MANIFESTO. Enrico Carlo Sig. di Beaumanoir Marchese di Lauardin Ambasciatore straordinario del Rè Cristianissimo appresso di Papa INNOCENZO XI.

OSSER. IL fine primario di tutte le Ambasciarie è il mantenimento della Pace, e buona intelligenza trà i Principi. Ora tal fine non pare, che possa mai conseguirsi col mezzo d'vn Ambasciatore, che non sia gradito, & accettato; Ne alcuno propriamente può mai dirsi Ambasciatore, ò auer ragione di pretenderne il trattamento, se non doppo simil gradimento, & accettazione. Secondo tal Regola non essendo il Sig. Marchese di Lauardin, com' è notissimo, stato accettato da Sua Santità per Ambasciatore, ne ordinario, ne straordinario del Rè Cristianissimo, non hà dritto alcuno d'assumersi simil qualità, ne in Roma, ne in alcun luogo dello Stato della Chiesa: *Ea verò, quam dixi lex* (sono parole d' Vgo Grotio nel cap. 18. del lib. 2. de Iure Belli, ac Pacis) *de vi legatis non inferenda, intelligenda est eum obligare, ad quem missa legatio, atque ita demùm si admisit, quasi scilicet ab eo tempore tacita pactio intercesserit. Cæterùm denunciari, & potest, & solet, ne mittantur Legati, alioquin pro hostibus fore, vt Ætolis à Romanis est denunciatum, & olim à Romanis Veientibus &c.*

Qual dottrina è indubitata appresso di tutti gli Scrittori, che hanno trattato di simil argomento, e frà gli altri appresso del Vicqfort nelle sue Memorie per gli Ambasciatori, nelle quali ne adduce moltissimi esempj.

MANIF. Non può credere, che vn certo Cartello ingiurioso impresso che corre, si spaccia, e si vede affisso in Roma, supponendo Scommunica notoria contro di lui, in virtù di certa pretesa Bolla à lui incognita, e non publicata in Francia, possa esser emanato da Sua Santità medesima.

OSSER. Questo è il ripiego solito di quelli, che vogliono far passare vn atto per ingiusto, cioè di supporre, che non sia vscito dalla podestà di cui porta il nome, a fine di poterlo trattare ingiuriosamente, senza incorrer il biasimo, che meritano coloro, che mancano al rispetto douuto alla dignità de' Principi. Io non sò se il Sig. di Lauardin sia per euitare simil biasimo; Son ben sicuro, ch'egli non sarà per persuadere ad alcuno, che l'atto chiamato da lui *vn certo Cartello ingiurioso* non sia stato fatto per ordine espresso di Sua Santità, come si asserisce nel principio del sudetto atto -- *De mandato speciali Sanctissimi D.N. Papæ.*

Ne in dire, che gli è incognita la Bolla, che hà seruito di fondamento à simil atto, il Sig. di Lauardin può intendere altro, se non che questa non gli sia stata intimata giuridicamente, e nella forma, con cui s'intimano gli atti ad vna persona, contro della quale si litiga; mentre per altro egli non potrebbe mai negare d'auerne auuta vna piena cognizione, così prima della sua partenza da Parigi, doue la Bolla fù nota pienamente, e fece tanto strepito, come doppo, ch'egli fù gionto in Roma, doue ebbe il comodo, & vno stretto debito d'informarsene.

E nell'aggiongere, che egli fà, che la sudetta Bolla non sia stata publicata in Francia, ogn'vn vede, che se l'efficacia d'vna legge dipendesse dalla publicazione trà quelli, che non vogliono vbbidirui, non ve ne sarebbe mai alcuna per giusta, e necessaria, che fosse, la quale non potesse eludersi, & esser resa affatto inutile.

Ma con qual proposito allegar, che la Bolla non sia stata publicata in Francia, mentre non si tratta, che della violazione, che n'è stata fatta, e che se ne fà tuttauia in Roma? Non è

dunque

dunque ciascheduno, che vuol dimorare ne gli Stati d'vn Principe, obligato a conformarsi alle leggi publiche, che vi si osseruano, massime allor che l'osseruanza vien ad esserne necessaria per il mantenimento dell'auttorità del Principe, & a fine che questo abbia la maniera di punire i cattiui, & i perturbatori della pace, e della società ciuile? Dunque il Rè Cristianissimo non sarebbe in dritto di punir vn Danese, che dimorasse in Parigi, per cagione, che le leggi publiche violate da questo non fossero state publicate in Danimarça?

MANIF. Si trouerà poca gente ragioneuole in tutta la Cristianità esente da passione, & animosità contro la Francia, che possa imaginarsi, che nel tempo, che S.M. impiega con tanto successo tutti i pensieri, e l'auttorità sua a ricondurre i suoi Sudditi nel grembo della Chiesa, & a far adorar, e seruir Iddio per tutto, doue si estende il suo potere nella purità della Religione Cattolica, Apostolica, Romana, vn Papa, di cui S.M. hà desiderata l'esaltazione per la stima, che hà fatta della virtù di lui, si porti da sè stesso a negar ogni vdienza all'Ambasciatore d'vn così gran Rè figlio primogenito della Chiesa, il quale hà meritato con la S. Sede tanto, e più de' suoi Augusti Antenati, da i quali la medesima Santa Sede deue riconoscere la più considerabil parte della sua grandezza temporale.

OSSER. Si come è ragioneuole, che il Mondo tutto dia al Rè Cristianissimo quelle giuste lodi, che S. M. merita per il zelo, con cui ella hà procurato di ricondurre alla Communione della Chiesa quelli, frà i suoi Sudditi, che se ne erano separati, e che particolarmente il Papa corrisponda con il suo paterno affetto al desiderio, che la M.S. hà hauuto per la di lui esaltazione, non ambita però mai da Sua Santità, come si può dedurre dall'eroico staccamento, che Ella hà dimostrato in tanti anni del suo glorioso Pontificato; così quelli, che hanno l'honore di star vicini, e di seruire a vn così gran Rè, deuono impedire, che, sotto nome, ed auttorità di lui, non restino violati i dritti della Chiesa, per non oscurare con ciò il lustro della sua gloria, e non fargli perdere il merito delle sue pijssime azzioni; perche l'ingiustizia non diuenuta innocente per trouarsi accompagnata da qualche virtù, e come le azzioni eccellenti tirano a sè la stima publica, così le cattiue sono sempre seguite dal biasimo.

Nè alcun nega; che i benefizj meritino riconoscimento, ma come chi li riceue incorre la nota d'ingrato, se non ne conserua la memoria, e gratitudine, così il Benefattore ne perde vna gran parte del merito ogni volta, che gli rimprouera. Si sà molto bene, che i Rè di Francia hanno reso de' gran seruigi alla Chiesa Romana, e che per questo hanno acquistato il titolo glorioso di Figli primogeniti della Chiesa, il quale non sarebbe loro douuto a titolo dell'antichità della loro Religione, mentre auanti Clouigi, che fù il primo Rè Cristiano di Francia, molti altri Monarchi faceuano professione della Religione Cattolica; Ma sarebbe vna cosa poco degna della generosità del Rè Cristianissimo il pretender, che le beneficenze de' suoi Predecessori fossero vn titolo per appropriarsi presentemente i dritti della Chiesa Romana. Quello, che S. M. hà fatto in particolare per la Religione è d'vn prezzo così grande, che non deue volerne la ricompensa, che dà Dio, il quale cominciarà a dargliela in questa vita con la pace, che la credenza vniforme manterrà nel suo Regno.

Non bisogna però imaginarsi, che le beneficenze della Francia verso la S. Sede siano così grandi, come si vogliono far credere, ò che non siano state corrisposte per parte de' Sommi Pontefici: Si potrebbero addurre di ciò molte proue, quando si stimasse necessario; Ma basta il dire, che se i Papi deuono riconoscere da i primi Rè della seconda stirpe di Francia vna parte della loro grandezza temporale, i medesimi Rè si trouarono in debito di riconoscer da i Papi, prima il loro Regno, e poi l'Imperio; come appunto si deduce da ciò, che scrisse l'Imperator Luigi II. nipote di Luigi il buono a Basilio Imperator d'Oriente, appresso du Chesne Tom. 3. - *Matrem omnium Ecclesiarum Dei defendendam, ac sublimandam suscepimus, ex qua, & regnandi prius, & postmodum imperandi authoritatem Prosapiæ nostræ Seminarium sumpsit. Nam Francorum Principes primò Reges, deinde verò Imperatores dicti sunt ij dumtaxàt, qui à Romano Pontifice ad hoc Oleo Sancto perfusi sunt. . . Porrò si calumniaris Romanum Pontificem, quod gesserit, calumniari poteris & Samuel, quod spreto Saule, quem ipse vnxerat, Dauid in Regem vngere non renuerit.*

MANIF. E che ancora nella presente congiontura de' continui disgusti, che gli danno i Ministri del Papa, non hà racomandato niente

più

più espressamente al detto suo Ambasciatore, che d'impiegare tutti i suoi pensieri a ristabilire vna perfetta intelligenza trà il Papa, e lui.

OSSER. Il primo passo fatto dal Sig. di Lauardin nell'entrare in Roma in figura più tosto di Vincitore, che d'Ambasciatore, non pare, che corrisponda troppo al comando espresso fattogli dal Rè d'impiegar tutti i suoi pensieri per ristabilire vna perfetta intelligenza trà il Papa, e Sua Maestà.

MANIF. Appare ancora più lontanò da ogni verisimilitudine, che Sua Santità abbia voluto senza forma, senza causa, senza ragione, e senza auerlo inteso interdire la Chiesa di S. Luigi, e dichiararlo notoriamente scommunicato auanti, ch'egli abbia fatto niente, che possa meritar la minima censura.

OSSER. In effetto non vi è alcuna verisimilitudine, che il Papa auesse voluto interdire senza causa, e senza ragione la Chiesa di S. Luigi, e dichiarar il Sig. di Lauardin scommunicato, se dà lui non si fosse fatta qualche cosa, che auesse meritata simil censura. Ma al Publico, per esser conuinto, che il Sig. di Lauardin era caduto nella scommunica non bisognauano, che occhi, per legger da vna parte la Bolla, che proibisce, sotto pena di scommunica da incorrersi col solo fatto, di pretender, ò vsurparsi il Franco, e di cooperar a simil vsurpazione; e per veder dall'altra quello, ch'egli hà fatto, e fà tuttauia, per mantener il medesimo Franco all'intorno del Palazzo Farnese. Se vna cosa così manifesta, com'è questa, che succede in mezzo di Roma, e la notizia della quale si è sparsa per tutta l'Europa, non deue passar per notoria, io non comprendo qual sia quella, che possa chiamarsi notoria; E se questo fatto auesse bisogno di proua, ò d'informazione, ò d'altra formalità giuridica, le sentenze declaratorie pronunziate doppo informazioni esattissime, non renderebbero mai vn fatto manifesto, poscia che tutte le diligenze giuridiche non saprebbero produrre vn euidenza così grande, com'è quella della Bolla di Sua Santità, e della controuenzione del Sig. di Lauardin, il quale non sà negare il fatto, ma si sforza, benche in vano, di scusarlo.

MANIF. E che s'abbia per anco potuto sapere quali sono gli ordini, che gli sono stati dati, i quali venendo dalla sauiezza, e dalla pietà del Rè Cristianissimo non lo possono mai esporre alla pena della scommunica,

 OSSER.

OSSER. Bisognaua, che il Sig. di Lauardin facesse sapere al Papa quali erano questi ordini, prima di violare quelli di Sua Santità, perche così il Papa, come il Publico vedendo l'ingresso militare, & ostile da lui fatto in Roma, e la condotta, che tiene dal tempo, che vi è gionto, hanno auuto vn giustissimo fondamento di credere, ò, per dir meglio, non hanno potuto dubitare, che egli non sia venuto per sostenere con mano armata, e per via di fatto il Quartiere, che Sua Santità vuole abolito, per cause così giuste, & euidenti, che è impossibile di disapprouare, quando non si voglia, che il Sommo Pontefice soffra, che nella Capitale del Mondo, della quale egli è Signor Sourano così nel temporale, come nello spirituale, si possa commetter ogni sorte di delitto, senza che gli sia permesso di far arrestare, e punir i colpeuoli, che abbiano tempo di ricourarsi in qualcuno de' pretesi Quartieri.

MANIF. Dalla quale ancora il suo carattere, col quale rappresenta la Sagra Persona d'vn così gran Monarca, lo deue sempre metter al coperto.

OSSER. Non essendo il Sig. di Lauardin stato accettato per Ambasciatore non hà alcuna ragione di pretendere d'esser considerato come tale: Egli deue esser soggetto, come gl'altri alle leggi, & alle pene della Città, doue abita, ne il rispetto, che si deue à S. M. Cristianissima si può mai estender alla persona di lui.

Oltre che non se gli fà buona la massima, ch' egli adduce tanto francamente, che il carattere d'Ambasciatore del Rè Cristianissimo lo deua sempre metter al coperto dalla pena di scommunica, ma tal massima sarà esaminata più basso.

MANIF. A Dio non piaccia, che il Sig. di Lauardin possa attribuire a Sua Santità vn procedere così strano, & insussistente: Vede, che non hà soggetto di dolersi, che dell'insolenza, e temerità di quelli, che, abusandosi della confidenza, che le incommodità d'vn età tanto auanzata, com' è quella del Papa, l'obligano d'auer nelle persone, che gli stanno vicine, e delle quali egli si serue, per esser solleuato d'vna parte de' suoi pensieri, si preualgono della fede, ch'egli hà in loro, per fargli prender degli impegni direttamente opposti a i sentimenti di paterna affezzione, che i più Santi Pontefici hanno sempre

hauuti

hauuti per i Rè di Francia, dando de' falsi colori a tutte le materie, che passano per i loro canali, ingannano i lumi di Sua Santità, e s'applicano a non fargli veder niente, che non la inasprisca contro la Francia; il che hà fatto loro raddoppiare tutti gli sforzi, per impedire, che Sua Santità non sia disingannata in tutto quello, che il Sig. di Lauardin deue rappresentarle per parte di S.M. & egli non aurebbe alcuna pena in far vedere à Sua Santità, che i pretesti, de' quali essi si seruono, non hanno alcun fondamento.

OSSER. Se il rispetto, che si deue a i Principi obliga a gettar sopra de' loro Ministri quello, che non s'ardisce d'attribuir loro apertamente, la giustizia vuole, che non si facciano delle Satire contro de' medesimi Ministri, quando non costa, che questi le abbiano meritate, massime non potendosi mai condannar i Ministri d'insolenza, e di temerità, senza tacciare d'imprudenza, e di debolezza il medesimo Principe, ò perche non li conosce, ò perche li tollera, quasi ch'egli si rendesse, in tal forma, colpeuole di tutti i mali, che questi fanno sotto il suo nome. Ma il Mondo è à bastanza informato, e persuaso non meno dell'indefessa applicazione di Sua Santità in sentire, considerare, & informarsi da più d'vno di tutte le materie più graui, che della qualità delle differenze, che pendono trà la S. Sede, e la Corte di Francia, nelle quali con vn sincero, e semplice racconto, che se ne faccia, si può subito da ogn'vno conoscere da qual parte stia la giustizia, e se sia insolenza, e temerità di quelli, che hanno l'onore di seruire Sua Beatitudine in difender la Chiesa da tante oppressioni, che le vengono fatte, ò pure cabala, e malizia d'alcuni Ministri Regij in impugnarla, ingannando la pietà del Rè Cristianissimo, & impegnandolo in tante ingiustizie, e principalmente in quella del Quartiere, nel quale Sua Santità fin da i primi mesi del suo Pontificato, per mezzo di di Monsig. Nunzio Varese, fece tante rimostranze a Sua Maestà, la quale ebbe anco la bontà di persuadersene, e di dichiararsi, ch'Ella non aurebbe auuta ripugnanza di fare sopra tal punto quello, che auessero fatto le altre Corone, e che Ella in ciò non sarebbe stata l'vltima, quali rimostranze furono più volte replicate dall'Abbate Lauri, che restò Ministro in quella Nunziatura, e poi dal Sig. Cardinal

 Ranuzzi

Ranuzzi doppo la morte del Duca d'Estrèes. Oltre che il medesimo Sig. Duca d'Estreès, & il Sig. Card. suo fratello non hanno mai auuto precluso l'adito appresso di Sua Santità, & hanno in tal forma potuto rappresentarle tutto quello, che loro occorreua, e conoscere, se la Santità Sua era ben informata delle cose, che si trattauano.

MANIF. Perche non solamente il detto Ambasciatore non è venuto a turbar la giurisdizzione temporale di Sua Santità, ma al contrario può protestare, con verità, per parte del Rè suo Padrone, che se Ella venisse attaccata da chi che sia, S. M. impiegarebbe la forza, e la potenza, che Dio le hà messa trà le mani, per mantener la Santa Sede nelle sue prerogatiue, e possessi, ad esempio de' Rè suoi Predecessori, che hanno contribuito sempre alla sua augumentazione.

OSSER. E' vna cosa gloriosissima per i Rè di Francia la professsion, che fanno, da molti secoli in quà, d'esser i Difensori, & i Protettori della Chiesa Romana; E Sua Maestà diminuirebbe molto la sua gloria, e quella del suo Regno, se non testificasse di restar in vna disposizione cosi degna d'vn Rè Cristianissimo, e del Figlio primogenito della Chiesa. Ma questo non dispensa altrimenti il Papa dal difender la sua giurisdizzione temporale, ch'egli non potrebbe riguardare, che come vn peso graue, & incomodo, se non gli dasse il modo d'impedir i delitti, e le offese di Dio, con il timor delle pene temporali, assai più terribili a gli Empij, e a i scelerati, che le censure della Chiesa; il che Sua Santità non potrebbe mai fare, mentre simil sorte di gente potesse sperar l'impunità col rifugio de' Quartieri. Con tutto ciò il Sig. di Lauardin si persuade, che questo non sia vn turbare al Papa la sua giurisdizzione temporale, con impedirgli d'vsar vn potere così essenziale ad vn Sourano, com'è quello di punire i delitti.

MANIF. E questo appunto deue obligare Sua Santità come Principe Sourano d'impedir, che non sia diminuito ne' suoi Stati il rispetto, che è stato sempre vsato a gli Ambasciatori di Francia. E come il Marchese di Lauardin non pretende di estenderlo di là dal possesso immemorabile, in cui gli Ambasciatori sono sempre stati, e che i Duchi di Crequy, di Chaulnes, e di Estrèes hanno mantenuto in vista, e con scienza del

Papa,

Papa, non solamente in virtù di questa prerogatiua della Corona di Francia nella Patria commune della Cristianità, della quale ella è sempre stata il più fermo appoggio, ma ancora in conseguenza del Trattato di Pisa, all'esecuzion del quale il Papa non è meno obligato di quello, che l'hà contrattato; Non vi sarà persona, che possa presumere, che questa pretesa scommunica possa riguardare il detto Ambasciatore.

OSSER. Il Papa non hà mai pensato di negare, ò di far negare gl'onori soliti a quelle persone, che saranno da lui riconosciute per Ambasciatori di Francia; hà ben creduto d'auer ogni ragione di non permettere, che questi si facciano vn titolo, & vn dritto di quei pretesi onori, che si sono sofferti, e contradetti, ma non mai conceduti, e che il Dritto delle genti non dà a gl'Ambasciatori d'alcun Principe; essendo vna massima costante, che le cose, che non solo si soffrono per prudenza, ma ancora si fanno, ò permettono per beneuolenza, non sono soggette a prescrizzione. Ma nella giurisprudenza del Sig. di Lauardin tutto quello, che è stato fatto, ò sofferto in fauore de' Duchi di Crequy, di Chaulnes, e d'Estrèes diuiene vn titolo per lui anco auanti, che sia riconosciuta in lui la qualità, che quelli aueuano d'Ambasciatore.

E' ancora vn altra massima certa, e che si fà valer in Francia più che in alcun altro luogo, che i Dritti attaccati alla Souranità sono imprescrittibili. Or chi può dubitare, che il Dritto di far eseguire gli Atti di Giustizia singolarmente nella cattura de' Malfattori non sia vno de' più essenziali, ch'abbia la Souranità temporale, massime essendo simil Dritto ancora necessario assolutamente per ben publico, dal che nasce vn altra ragione, che impedisce, che questo non si possa prescriuere contro d'vn Principe nella Capitale, ne nella estensione de' suoi Stati. *Præscriptio temporis iuri publico non debet obsistere, l. publico, C. de oper. publ.* Dunque quando anco gli Ambasciatori di Francia fossero in possesso di impedire in Roma la punizion de' delitti, e che simil possesso fosse immemorabile, e pacifico, ciò non potrebbe mai produrre vna prescrizzione legitima, ógni volta che non si volesse pretender, che la Souranità di Roma fosse vna prerogatiua della Corona di Francia, e non vn Dritto della Chiesa Romana.

Ma

Ma ci vuol poca fatica a prouare, che questo possesso non hà alcuna delle condizioni accennate, mentre il medesimo Trattato di Pisa, che il Sig. di Lauardin allega in suo fauore, dimostra che Papa Alesandro con tutta la necessità, che ebbe di prender quella pace, che gli fù data, non volle mai concedere, se non che gli Ambasciatori di Francia godessero quel rispetto, che era loro douuto, ne in ciò intese mai di comprender il Franco, mentre con tutte l'istanze, che gli furono sopra ciò più volte fatte, ricusò sempre di farne alcuna menzione.

Per altra parte Sua Santità hà fatto sempre conoscere, come è notorio a questa, & à tutte le altre Corti, che Ella voleua abolire questo preteso Franco fin da primi giorni del suo Pontificato, e che non attendeua, se non l'occasione di poterlo fare con soauità, e senza sconcerto.

Nel resto ancorche il Signor di Lauardin dica senza alcun fondamento, che simil Franco è vna prerogatiua della Corona di Francia, il che però (non trattandosi d'vn Dritto delle genti, ò d'vn vso commune) toccarebbe a lui di prouare, nulladimeno si stima bene di dimostrargli il contrario con gli atti medesimi, con i quali egli forse potrebbe lusingarsi di sostenere la sua pretesa prerogatiua. L'atto che rappresenta con maggior lustro la beneficenza de' Rè di Francia verso la Chiesa Romana è quello di Luigi il Buono riferito dal Cardinal Baronio all'anno 817. Ora è tanto lontano, che in simil atto quel pio, e generoso Principe si riseruasse la facoltà di dar Asilo a i tristi, che più tosto egli dichiarò il contrario in questi termini. *Si quilibet homo de supradictis Ciuitatibus ad vestram Ecclesiam pertinentibus ad Nos venerit subtrahere se volens de vestra Iurisdictione, vel potestate, vel quamlibet aliam iniquam machinationem metuens, aut culpam commissam fugiens, nullo modo eum aliter recipiemus, nisi ad iustam pro eo faciendam intercessionem, ità dumtaxat, si culpa, quam commisit venialis fuerit inuenta, sin aliter, comprehensum vestræ potestati eum trademus, exceptis his, qui violentiam, vel oppressionem potentium passi, ideò ad Nos veniant, vt per nostram intercessionem iustitiam accipere mereantur &c. Constitutio Ludou. Pij apud Baronium ex monum. Vatican.*

Dal che si può conoscere quanto quel degno Principe, che

che non voleua l'Asilo de' Rei sudditi della Santa Sede ne' suoi Regni, fosse lontano dal pretenderlo, come si fà ora, nella Città di Roma, e si può nell'istesso tempo dedurre, che il Signor di Lauardin non potrà mai allegare ragione alcuna, ne meno apparente, per scusare la violazione notoria della Bolla publicata contro i Quartieri, e per rendersi immune dalla scommunica, che questa contiene.

MANIF. E senza entrare in tutte le ragioni, che sono state così souente dette sopra la Bolla in Cœna Domini, contro la quale la Chiesa Gallicana radunata à Tours nel 1510. hà reclamato, come insussistente in riguardo della Francia, e ripublicata da vn Papa, ch'era dichiarato suo capital nemico, ne in tutte l'altre, che seruono di fondamento a quella, che si pretende esser di Sua Santità, la quale non può mai esser riceuuta, ne publicata nel Regno.

OSSER. Publicandosi ogn'anno la Bolla in Cœna Domini, & essendo questa stata rinouata prima, e doppo di Giulio II. da tanti Papi, i quali non sono stati nemici dichiarati della Francia; Non si sà comprendere, come il Sig. di Lauardin voglia dalla ripublicazione fattane dal medesimo Giulio II. dedurre la giustizia, che hà la Francia di non accettare, ne questa, ne le altre, che hanno seruito di fondamento a quella di Sua Santità, mentre quando anco si facesse buono alla Francia il preteso dritto d'impedire la podestà di legare, e di sciogliere, che i Papi hanno riceuuta da Giesù Cristo, con ricusare d'ammetter le loro Costituzioni, per giuste, e sante che fossero, non s'intenderebbe come si potesse mai estender simil dritto anco in Roma, doue verrebbe ad esser vna cosa strauagantissima, che le Bolle de' Papi non potessero auere la douuta forza, quando non fossero state riceuute, e publicate in quel Regno.

MANIF. Basta dire che il Marchese di Lauardin è Ambasciatore di Sua Maestà Cristianissima, e per consequenza esente da tutte le censure Ecclesiastiche tanto, che egli sarà riuestito di simil Carattere, & eseguirà gli ordini del Rè suo Padrone.

OSSER. Ogn'vn vede quanto simil massima sia conforme a quelle della Religione Cattolica. Dunque se succedesse, per disgrazia, che vn Rè di Francia mandasse vn Ambasciatore, per vsurpar in suo nome tutti i Dritti temporali, e spirituali

della

della Chiesa Romana, e per metter anco le mani sopra la Sagra Persona del Vicario di Giesù Cristo, quest'Ambasciatore sarebbe esente da tutte le censure Ecclesiastiche, mentr' egli non farebbe, che eseguire gli ordini del Rè suo Padrone? Il Sig. di Lauardin risponderà forse, che dalla pietà del Rè Cristianissimo non si possono, senz' ingiuria, aspettare ordini così ingiusti, & empj, com'è questo, ne ciò se gli niega; Ma egli dourebbe dunque prouare d'esser esente dalle censure, con far vedere la giustizia degli ordini, che gli sono stati dati, è non con dire solamente d'esser Ambasciatore di Sua Maestà Cristianissima, qualità, che ne meno vien quì in lui riconosciuta.

All'or che Nostro Sig. Giesù Cristo diede a gli Apostoli, e sopra tutti a San Pietro, & a suoi Successori quella podestà di scommunicare, che non può esser loro negata senza eresia, esimè forse dalla medesima gli Ambasciatori di Francia? & il Signor di Lauardin hà egli forse auttorità d'aggiongere alla parola di Dio vna eccezzione non posta dagli Euangelisti, non veduta da i Santi Padri, e non mai creduta, ne riconosciuta dalla Chiesa? Questa più tosto è stata in vn sentimento tutto diuerso, & in vece di credere, che gli Ambasciatori de' Principi Cristiani fossero esenti dalle censure, le hà vsate contro i Principi medesimi, quando è stata forzata procedere contro di loro, come non può ignorare chiunque abbia letta l'Istoria Ecclesiastica, & vdito parlare di simili materie. Sarebbe cosa noiosa l'addurre quì tutti gli esempi, e basterà riferirne alcuni della Francia medesima.

Gregorio di Tours parlando de' Rè della prima stirpe dice di Cariberto. *Post hæc Manouefam Merofledis sororem coniugio copulauit, pro qua causa à S. Germano Episcopo excommunicatus vterque est; Sed cùm eam Rex relinquere nollet, percussa iudicio Dei obijt, nec multò post, & ipse Rex decessit Charibertus. Histor. Franc. lib. 4. cap. 26.*

Lotario figlio dell'Imperator del medesimo nome, & vno de' Rè di Francia della seconda stirpe fù scommunicato da Nicolò Primo.

Il Santo Vescouo Folco Arciuescouo di Rems in vna lettera scritta à Carlo il semplice lo minacciò di scommunica in caso, che si collegasse con i Normanni. *Cum omnibus Coepiscopis meis*

meis Vos, & omnes vestros excommunicans æterno anathemate condemnabo. Dal che si può dedurre, quanto sia strana la delicatezza de'nostri tempi, che non si vuol sentire minacciar la scommunica ne meno dal Pontefice Massimo.

Nella terza stirpe, essendo stato scommunicato il Rè Roberto furono vbbiditi gli ordini della Chiesa verso di lui con vna esattezza religiosissima. *Robertus*, dice San Pietro Damiano epist. 14. lib. 2. *Gallorum Rex Auus istius Philippi, qui in paterni Iuris sceptra successit propinquam sibi copulauit vxorem, ex qua suscepit filiũ, anserinum per omnia collum, & caput habentem, quos etiam, Virum scilicet, & Vxorem omnes ferè Gallorum Episcopi communi simul excommunicauere sententia, cuius Sacerdotalis edicti tantus omnem vndique Populum terror inuasit, vt ab eius vniuersi societate recederent, nec præter duos sibi seruulos ad necessarij victus obsequium, qui tamen, & ipsi omnia Vasa in quibus Rex edebat, & bibebat percepto cibo abominabilia iudicantes pabulum ignibus exhibebant. His tantum Rex coarctatus angustijs ad sanum consilium rediens diuertit incestum, inijtque legale coniugium.*

Filippo Primo Nipote del medesimo Roberto fù scommunicato diuerse volte per vna simil cagione, primieramente da Vgo Arciuescouo di Lione Legato della Santa Sede, e doppo da Vrbano II. nel Concilio di Chiaramonte.

In fine Monsig. Spondano all'anno 1589. nu. 16. testifica ciò, che si raccoglie ancora dalla lettera 223. del Card. d'Ossat, che il corpo d'Enrico Terzo fù priuato di sepoltura lo spatio di 21. anno per esser morto senza auer ottenuta dalla Santa Sede l'assoluzione della Scommunica incorsa per la morte data di suo ordine al Card. di Guisa, ancorche quel buon Principe, secondo che racconta il Dauila nella sua Istoria, mostrasse pentimento con riconoscer l'auttorità della Chiesa, e col promettere la liberazione de' prigioni Ecclesiastici, & a tal conto ottenesse l'assoluzione dal suo Confessore prima di morire.

E' nota a ciascuno la scommunica d'Enrico IV., in persona del quale la dignità Regia è entrata nella famiglia di Borbone, che regna presentemente, e quanti furono gli ostacoli, che incontrò per salire al Trono, ò almeno per esserne pacifico possessore, fin tanto che ottenne l'assoluzione da Clemente VIII. la quale lo stabili fermamente nel Regno, & impose a lui, &

alla

alla sua descendenza vn obligo ben grande verso della Sede Apostolica.

Così i Teologi di Francia più partiali della podestà Secolare si trouano costretti di confessare, che i Rè medesimi sono soggetti alle censure della Chiesa per Dritto diuino. *Insuper* (dice Giacomo Almain gran difensore di Luigi XII. contro Giulio II. concl.resump.de domin.ciu.& eccl.p.2.) *non ex institutione humana, sed diuina cuncti fideles subijciuntur, & quando aliquis subijcitur alicui, non ex proprio consensu, vel authoritate alicuius, non potest ab illa subiectione eximi, nisi authoritate eius, qui eum subiecit, vel authoritate sui superioris, si habeat superiorem; hinc est quod contra obedientiam debitam Ecclesiæ præscribi non potest, & multi Imperatores, & Reges, ac Potestates fuerunt excommunicati.*

Et in vero si può molto bene applicare a i Principi in riguardo alla Chiesa, & al Sommo Pontefice il ragionamento dell'Apostolo San Paolo. *Quis enim filius, quem non corripit Pater? Quod si extra disciplinam estis, cuius participes facti sunt omnes, ergo adulteri, & non filij estis. Hebr.*12.*ver.*7.*&* 8.

Di maniera che, come osserua Mauclero Dottor di Parigi nel Trattato de Monarch.diu.&c. par.2. lib.3. cap.15. *Esse de grege Christi, & non subijci directioni; & correctioni Pastoris à Christo Domino super ouile suum constituti, manifesta contradictio, sine extraordinaria quadam ab ipso Domino ordinata in Sacris apparente Scripturis exemptione, aut miraculo aliquo, certaque reuelatione alicui facta, censeri debet. Neque enim ouis aliqua sine Pastore concipi potest, nisi extra Ouile vaga, & errans rapacibus Lupis facta præda citò strangulata deuoraretur, iuxta illud Prophetæ Regij: Erraui sicut ouis, quæ perijt; Vnde dogma illud Schismaticorum illorum, tempore Henrici Imperatoris, cum impietate mordicùs asserentium, Regem, aut alium Principem à Pontifice excommunicari non posse, hæreticum iudicatum est Sacris obsistens Scripturis, Ecclesiæ Decretis, Sanctorumque Patrum doctrinis oppositum.*

Et il Dupin medesimo, che è passato più auanti d'ogn'altro Teologo Francese in fauorire la podestà de' Principi contro della Chiesa, non hà saputo negare, che questi sono soggetti alle censure. *Verùm si quis exactè loqui velit dicere debet Reges absolutè ab Ecclesia excommunicari posse.*

Da tali essempi, e dottrine si può dunque dedurre quanto in-

insussistente, e strana, per non dir altro, sia la proposizione del Sig. di Lauardin, che gli basta il Carattere d'Ambasciatore del Rè Cristianissimo, per esser esente da tutte le censure Ecclesiastiche, dalle quali, se non sono esenti i Rè, molto meno lo dourà essere vn Ambasciatore.

MANIF. Così egli non giudica necessario d'appellare da questa pretesa Scommunica del Papa mal informato à Sua Santità disingannata nell'vdienza, che Ella gli concederà, dalle false impressioni, che le sono state date da spiriti torbidi, e nemici della Francia, che non trauagliano, che à rompere il concerto, che deue essere trà la Santa Sede, e Sua Maestà.

OSSER. Sarebbe affatto superfluo, che il Sig. di Lauardin appellasse a Sua Santità medesima, quando egli non volesse trattare la sua appellazione, se non nell'vdienza, che desidera, poiche Sua Santità gli hà fatto dichiarar più volte, prima che egli partisse da Parigi per mezzo di quel Sig. Card. Nunzio, che non sarebbe quì riceuuto in qualità d'Ambasciatore, quando venisse con pretensione di Quartiere, qual risoluzione non è stata suggerita a Sua Beatitudine da alcuno di quei Spiriti, che il Sig. di Lauardin vuol far passar per torbidi, ma da vna precisa necessità della quiete, e sicurezza del Gouerno.

MANIF. Stima ancora inutile d'appellarne al futuro Concilio legitimamente congregato, e nondimeno fin d'adesso, e per quanto bisogna egli protesta di nullità di tutto ciò, che potesse esser stato fatto, ò nell'auuenire pronunciato, publicato, ò affisso contro la sua persona, famiglia, domestici, ò altri, e di prouedersi come sarà di ragione.

OSSER. Tolga Dio, che il Sig. di Lauardin resti illaqueato nelle censure fin tanto, che vn Concilio legitimamente congregato giudichi della giustizia, ò ingiustizia delle medesime; mentre è così poca la dispozizione nella Chiesa alla celebrazione d'vn Concilio Ecumenico, e per congregarlo s'incontrarebbero appresso de' Principi tante difficoltà, che s'egli attendesse a giustificarsi d'auanti a questo Tribunale, sarebbe forse sforzato di comparir prima al terribil giudizio di Dio. Ma gioua sperare, ch'egli non differirà fin' all'ora ad vscire dallo stato miserabile, nel quale si troua, considerando che, come dice Tertulliano nel cap. 39. del suo Apologetico. *Summum futuri*

indi-

iudicij diuini præiudicium est, si quis ita deliquerit, vt à communione orationis, & conuentus, & omnis sancti commercij relegetur.

MANIF. Dichiarando, che se qualcuno di qualsiuoglia qualità, che sia mancarà al rispetto, & a i riguardi, che sono douuti al suo Carattere, questo sarà tenuto di render conto a Dio, & à gli huomini di tutti i mali, che può tirar con se l'offesa fatta a Sua Maestà violando il Dritto delle Genti nella persona del suo Ambasciatore. Roma 27. Decembre 1687.

Enrico Carlo di Beaumanoir di Lauardin Ambasciatore straordinario di Francia.

OSSER. Ancorche il Sommo Pontefice, e quelli, che hanno l'onore di eseguire i suoi ordini viuano persuasi intieramente del diuino Oracolo. *Beati qui persecutionem patiuntur propter Iustitiam*, pregano nondimeno incessantemente Dio, che ciò non succeda loro per parte d'alcun Principe Cristiano. Ma le intenzioni del Papa sono riconosciute per così euidentemente giuste, & indispensabilmente necessarie, che non si hà alcuna cagione d'apprendere, che vn Principe, per vn canto, così pio, e, per l'altro, così geloso della sua gloria, com'è il Rè Cristianissimo, possa voler farsi autore di quei mali, che il Sig. di Lauardin si sforza di far temere, e che pregiudicarebbero, più ch'ad ogn'altro, all'onore, & alla coscienza di Sua Maestà, la quale gloriandosi della prerogatiua di Figlio Primogenito della Chiesa, perderebbe troppo appresso il Mondo presente, & il futuro, coll' incrudelire, per vna cagione tanto ingiusta, contro della sua medesima Madre.